

VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il ruolo delle banche

Che ruolo hanno adesso le banche nella voluntary disclosure?

L.C.

Risponde Stefano Loconte

A differenza di quanto accaduto in occasione degli scudi fiscali, gli istituti di credito oggi hanno necessità di essere «affiancati» dai professionisti per l'effettuazione dei complessi conteggi previsti dalla normativa sulla voluntary disclosure e per assistere i contribuenti nel contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

Sticuramente il ruolo fondamentale degli istituti di credito concerne tutte le fasi di informativa al cliente sulla necessità improrogabile di operare la procedura di collaborazione volontaria e, soprattutto, nella fondamentale fase di recupero delle informazioni bancarie relative alle posizioni da regolarizzare che, nel caso di asset detenuti in paesi black list, può riguardare anche annualità risalenti nel tempo.

Infine, terminata la procedura, gli istituti di credito torneranno ad avere un ruolo centrale nei confronti del contribuente per tutti quegli aspetti di wealth planning e asset management che dovranno essere messi a disposizione della clientela per riorganizzare il proprio patrimonio.

Effetti penali per i terzi

Esiste la possibilità che l'adesione alla procedura di voluntary disclosure determini effetti, penali e non, nei confronti di eventuali soggetti terzi?

R.P.

Risponde Stefano Loconte

La risposta è sì. La legge n. 186/2014 sulla voluntary disclosure, infatti, non prevede, attualmente, alcuna forma di tutela nei confronti dei soggetti collegati, coinvolti nelle condotte dei contribuenti che decidono di aderire alla procedura di collaborazione volontaria.

La mancanza di specifiche disposizioni nella disciplina in esame non è una questione di secondo piano poiché, a seguito della presentazione della domanda da parte di un contribuente - il quale decide autonomamente di autoddenunciarsi al Fisco - potrebbero determinarsi effetti indesiderati in capo a soggetti ignari, con conseguenze

negative in termini di possibili accertamenti sia tributari che penali.

Per questa ragione sarebbe auspicabile un intervento ad hoc del legislatore che possa correggere questa anomalia prevedendo, ad esempio, uno specifico obbligo, posto a carico del contribuente che intenda aderire alla procedura di collaborazione volontaria, di comunicare tale intendimento ai soggetti a lui collegati, pena l'inutilizzabilità dei dati raccolti in capo a terzi «ignari» e un aggravio delle sanzioni.

Accordo Italia-Gibilterra

La ratifica dell'Accordo tra Italia e Gibilterra pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18-12-2014 relativo allo scambio di informazioni fiscali rende questo Paese includibile a tutti gli effetti nella white list e quindi non operativo il raddoppio dei termini di accertamento? E di conseguenza le attività possono essere lasciate in questo paese senza doverle trasferire in Italia o scegliere una Fiduciaria?

C.P.

Risponde Stefano Loconte

L'accordo raggiunto tra Italia e Gibilterra, ratificato con la legge n. 187 del 3 dicembre 2014 e pubblicato sulla G.U. n. 293 del 18-12-2014, è stato possibile grazie al mandato ricevuto dal Regno Unito di negoziare e finalizzare un'intesa volta a migliorare lo scambio di informazioni in materia tributaria tra i due Paesi.

L'accordo prevede la reciproca assistenza tra le autorità competenti per lo scambio di informazioni rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle parti contraenti. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per la riscossione, anche coattiva, dei crediti d'imposta, oppure per le indagini o i procedimenti giudiziari connessi a questioni fiscali.

In particolare, il protocollo prevede lo scambio di informazioni relative in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; nonché informazioni riguardanti la proprietà di società, trust, fondazioni e altri soggetti.

Pertanto, dato che l'accordo disciplina anche lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali, alla luce di quanto previsto dalla legge sulla voluntary disclo-

sure si ritiene che il contribuente che detenga le proprie attività a Gibilterra, possa usufruire delle agevolazioni sulle sanzioni previste dalla norma per gli asset detenuti in paesi white list (pur lasciando le attività a Gibilterra), nonché della non applicazione del raddoppio dei termini previsto per gli asset detenuti in paesi black list.

Domanda in via telematica

La domanda di adesione alla procedura di voluntary disclosure potrà essere presentata per via telematica?

O.P.

Risponde Stefano Loconte

L'argomento è di grande attualità e la risposta è affermativa. In attesa della pubblicazione del provvedimento a firma del direttore generale dell'Agenzia delle entrate, che dovrà essere emesso entro trenta giorni dall'entrata in vigore della normativa in esame, va rilevato che le istanze contenenti le richieste di collaborazione volontaria possono essere presentate a mano, a mezzo raccomandata a/r o via Pec.

Infatti, i professionisti che hanno inteso presentare tempestivamente la domanda di adesione si sono uniformati alla precedente esperienza in tema di disclosure (di cui al decreto legge n. 4/2014, poi non convertito in legge), in relazione alla quale l'Agenzia delle entrate aveva predisposto una serie di modelli da utilizzare (anche in via telematica) per la presentazione dell'istanza di emersione. Quanto precede, non fa che confermare, ancora una volta, il ruolo assolutamente centrale del professionista nella procedura di disclosure, sia domestica che estera, alla luce delle difficoltà e criticità della normativa in esame (anche nella fase preliminare), nonché della evidente necessità di un'attività di «filtro» tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, ai fini di una valutazione globale delle implicazioni tributarie, amministrative e penali.

I LETTORI POSSONO INVIARE
I LORO QUESTIONI A: VOLUNTARY.ITALIAOGGI@CLASS.IT

Sponsorizzato da UBS Italia
www.ubs.com/voluntary